



---

## **Agevolazioni parcheggio zone blu concesse agli abitanti**

---

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;

ordina:

### CAPITOLO I

#### **Disposizioni generali**

##### Art. 1 **Oggetto**

<sup>1</sup> Il Municipio di Collina d'Oro, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e a questo scopo, di limitare il traffico veicolare nei quartieri densamente abitati, istituisce laddove è possibile delle zone blu di parcheggio.

<sup>2</sup> In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti della zona che non dispongono di parcheggi privati. In particolare esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo nei parcheggi pubblici.

##### Art. 2 **Basi legali**

Basi legali della presente Ordinanza sono l'art 3 cpv 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale, l'art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale, nonché gli artt. 9<sup>b</sup> e 52 del Regolamento comunale "Utilizzazione dei beni amministrativi".



## CAPITOLO II

### **Agevolazioni di parcheggio**

#### **Art. 3 Autorizzazioni**

<sup>1</sup> Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione i domiciliati, i proprietari di una residenza secondaria e le aziende, che risultano nelle vicinanze dell'area in cui è stata creata la zona blu e più precisamente:

- a i domiciliati per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
- b i cittadini con residenza secondaria per un massimo di un veicolo leggero immatricolato a proprio nome;
- c le aziende che esplicano la loro attività commerciale in tali zone (sede, filiale, ecc.), per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale;
- d altri interessati quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

<sup>2</sup> L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinata alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede o svolge l'attività commerciale non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei od esterni).

<sup>3</sup> I visitatori, i conducenti di veicoli per l'esecuzione di lavori temporanei o per altri motivi, tali da giustificare un analogo diritto, possono ottenere le autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia Collina d'Oro. Queste autorizzazioni possono avere una durata massima di 15 giorni.

<sup>4</sup> Il Municipio per comprovate esigenze di cantiere e allo scopo di limitare i disagi conseguenti alla loro attività, può altresì concedere autorizzazioni temporanee, nei limiti delle reali capacità della zona interessata, la cui durata è stabilita al momento della richiesta.

#### **Art. 4 Numero delle autorizzazioni**

<sup>1</sup> Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei domiciliati e gli interessi degli utenti della strada.

<sup>2</sup> In casi particolari il Municipio può limitare il numero delle autorizzazioni.

<sup>3</sup> La Polizia tiene ed aggiorna il registro delle autorizzazioni concesse.

#### **Art. 5 Effetti**

<sup>1</sup> L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo dal lunedì al sabato, senza limitazione di tempo.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è limitata alla zona per cui è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì ad usufruire degli stalli liberi in quel momento.

<sup>3</sup> Il veicolo deve essere munito di targa, anche per veicolo con targa trasferibile; non è inoltre ammesso l'utilizzo dell'autorizzazione per lo stazionamento permanente del veicolo.



## CAPITOLO III

### **Disposizioni comuni**

#### **Art. 6 Validità**

<sup>1</sup> L'autorizzazione è concessa per la durata di un anno civile.

<sup>2</sup> In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venir concessa anche per periodi più brevi.

#### **Art. 7 Autorizzazioni annuali**

<sup>1</sup> Con l'autorizzazione viene rilasciata una vignetta adesiva indicante una lettera alfabetica corrispondente alla zona blu autorizzata adiacente al domicilio.

<sup>2</sup> La vignetta con la lettera riconducibile alla zona interessata non è valida per altre zone blu, in questo caso occorre esporre un normale disco orario.

<sup>3</sup> La vignetta deve essere incollata sul lato interno del parabrezza anteriore del veicolo in maniera ben visibile. La stessa è vincolata al veicolo per il quale è stata rilasciata e non è trasferibile.

#### **Art. 8 Procedura**

<sup>1</sup> La Polizia rilascia le autorizzazioni di parcheggio per le aree dove è stata introdotta la zona blu.

<sup>2</sup> La richiesta scritta per l'ottenimento delle autorizzazioni deve venire inoltrata al Comando della Polizia, corredata dei seguenti documenti:

- a copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;
- b Dichiarazione autocertificata/Prova della mancanza di alternative di parcheggio.

<sup>3</sup> Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

<sup>4</sup> La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della scadenza.

#### **Art. 9 Tasse**

<sup>1</sup> Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

- a Autorizzazioni annuali (vignette):
  - CHF 80.- mensili per soste dal lunedì al sabato per le aziende che esplicano la loro attività commerciale / CHF 100.- per il secondo veicolo;
  - CHF 60.- mensili per cittadini con residenza secondaria;
  - CHF 40.- mensili per soste dal lunedì al sabato per i domiciliati o per istituzioni con comprovati scopi sociali / CHF 60.- per il secondo veicolo;
  - CHF 25.- mensili per soste dal lunedì al sabato per i domiciliati a beneficio della rendita AVS;
- b CHF 40.- la settimana per soste dal lunedì al sabato;
- CHF 10.- per autorizzazioni giornaliere;



<sup>2</sup> Le stesse autorizzazioni sono da pagarsi anticipatamente per l'intero periodo della validità.

<sup>3</sup> Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, i mesi rimasti completamente inutilizzati non sono rimborsati.

<sup>4</sup> In casi particolari il Municipio può derogare al principio del prelievo della tassa.

<sup>5</sup> Sono esenti dal pagamento della tassa, coloro che non hanno possibilità di parcheggi privati o comunali illimitati nelle vicinanze. La richiesta d'esenzione deve pervenire alla Polizia in forma scritta, accompagnata dai documenti che comprovino quanto sopra.

#### Art. 10 **Revoca**

<sup>1</sup> Il Municipio, per il tramite della Polizia, può revocare o limitare l'autorizzazione in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

<sup>2</sup> Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

<sup>3</sup> La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

#### Art. 11 **Rimedi di diritto**

<sup>1</sup> Contro la decisione della Polizia è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

<sup>2</sup> Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

#### Art. 12 **Sanzioni**

<sup>1</sup> Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone blu sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

<sup>2</sup> Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:

- a la multa;
- b la revoca dell'autorizzazione;

<sup>3</sup> Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 2 sono applicabili gli art. 145 e seguenti della LOC.

#### Art. 13 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC ed abroga l'Ordinanza Municipale OM 29 01-2015 Agevolazioni parcheggio zone blu concesse agli abitanti, del 19 maggio 2015.



Art. 14 **Rimedi in diritto**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

il Sindaco:  
Sabrina Fornelli

*S. Fornelli*

**Per il Municipio**



il Segretario:  
Pietro Balerna

*P. Balerna*

Approvata con Risoluzione municipale del 14 novembre 2016

Pubblicata agli albi comunali dal 16 novembre 2016 al 16 dicembre 2016